DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA "ENDURING FREEDOM"

Art. 2

Personale in stato di prigionia o disperso

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Versione in vigore dal 5 dicembre 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-di-personale-militare-all-2001/art-2-personale-in-stato-di-prigionia-o-disperso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it